**Immagine che contiene disegnando

Descrizione generata automaticamente**

**Sintesi delle principali misure previste nel Decreto Legge “Semplificazioni” n. 76 del 16/07/2020**

Qui di seguito la sintesi dei principali provvedimenti entrati in vigore con il Decreto Legge “Semplificazioni” che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 Luglio 2020 già entrato in vigore.

**Art. 1, comma 1 – Sottosoglia, tempi di affidamento.**

L’art. 1, comma 1 stabilisce che fino al 31 luglio 2021 le stazioni appaltanti devono assegnare:

• gli affidamenti diretti entro due mesi;

• le procedure negoziate in quattro mesi.

Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il RUP o all’esclusione dell’impresa in base all’imputazione delle cause del ritardo.

**Art. 1, comma 2 e 3 – Sottosoglia, procedure semplificate e massimo ribasso**

L’art. 1, commi 2 e 3 stabilisce che fino al 31 luglio 2021:

• la soglia per gli affidamenti diretti sale a 150mila euro;

• fino a 350mila euro è prevista la procedura negoziata senza bando con 5 inviti;

• da 350mila euro a 1milione è prevista la procedura negoziata con 10 inviti;

• tra 1milione e 5,35milioni di euro è prevista la procedura negoziata con 15 inviti;

• la soglia per il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale a 5,35milioni di euro;

• l’avviso di aggiudicazione deve contenere anche l’elenco degli invitati.

**Art. 1, comma 4 – Garanzia provvisoria**

L’art. 1, comma 4 stabilisce che non sussiste più l’obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia. Salvo che la stazione appaltante non motivi una scelta diversa. In questo però l’importo della garanzia è dimezzato.

**Art. 2, comma 1 – Sopra soglia, tempi di affidamento**

L’art. 2, comma 1 stabilisce che fino al 31 luglio 2021, salvo sospensioni dovute ad eventuali ricorsi, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti sopra soglia UE entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento. Gli sforamenti temporali possono portare al danno erariale per il RUP o all’esclusione dell’impresa in base all’imputazione delle cause del ritardo.

**Art. 2, comma 2 – Sopra soglia, urgenza**

L’art. 2, comma 2 stabilisce che fino al 31 luglio 2021, l’assegnazione degli appalti (lavori, servizi e forniture) incluse le progettazioni sono assegnati con i tempi ridotti previsti dalle procedure di urgenza.

**Art. 2, comma 3 – Sopra soglia, procedura negoziata per gli appalti anti-crisi**

L’art. 2, comma 3 stabilisce che gli appalti legati al superamento dell’emergenza Covid-19 possono essere affidati con procedura negoziata anche sopra soglia “per ragioni di estrema urgenza” nel caso in cui risulta impossibile rispettare anche i termini abbreviati delle procedure ordinarie.

**Art. 2, comma 4 – Appalti anti-crisi in deroga**

L’art. 2, comma 4 stabilisce che fino al 31 luglio 2021, gli appalti legati al superamento dell’emergenza Covid-19 e anche quelli relativi a scuole e università, sanità, carceri, infrastrutture per la sicurezza, trasporti, strade, ferrovie, porti, aeroporti e dighe, possono essere assegnati in deroga a tutte le disposizioni di legge, escluse le norme penali, il codice antimafia e i paletti derivanti dalle norme UE.

**Art. 3 – Verifiche antimafia**

L’art. 3 stabilisce che fino al 31 luglio 2021, viene previsto il rilascio della liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia, anche quando il controllo riguarda un soggetto non censito. L'informativa liberatoria consente di stipulare i contratti salvo le ulteriori verifiche da completarsi in 30 giorni. In caso di problemi il contratto stipulato viene risolto con pagamento delle sole opere eseguite. Con Dm Interno (entro 15 giorni dal Dl) possono essere stabilite ulteriori semplificazioni. L'iscrizione alle white list ha valore di informazione antimafia. Le PA devono inserire nei bandi la clausola di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto per chi non rispetta i protocolli di legalità.

**Art. 4, comma 1 – Stipulazione del contratto**

L’art. 4, comma 1 stabilisce che la stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario sono ammesse solo "nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto". Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della PA.

**Art. 4, comma 2 e 3 – Ricorsi**

L’art. 4, comma 2 e 3 stabilisce che in caso di impugnazione di appalti sottosoglia e appalti anti−crisi anche sopra soglia la sospensione o all'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice non comporta la caducazione e riassegnazione del contratto ma solo il risarcimento per equivalente.

**Art. 5, comma 1 e 5 – Sospensione opere**

L’art. 5, comma 1 e 5 stabilisce che non viene disposta la sospensione delle opere (in deroga all'art. 107 del codice appalti) se non per motivi legati a norme penali e antimafia o per gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico o pubblico interesse.

**Art. 5, comma 4 – Crisi d’impresa e cantieri**

L’art. 5, comma 4 stabilisce che in caso di insolvenza o di crisi dell'impresa, la stazione appaltante "dichiara senza indugio" la risoluzione del contratto e provvede all'esecuzione attraverso la scelta di una tra queste quattro possibilità:

1) esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche;

2) scorrimento della graduatoria di gara, rispettando le condizioni dell’appalto solo se tecnicamente possibile;

3) indice una nuova gara per il completamento dell’opera;

4) propone la nomina di un commissario straordinario.

**Art. 6 – Collegio consultivo tecnico**

L’art. 6 stabilisce che fino al 31 luglio 2021 per i lavori pubblici sopra soglia le stazioni appaltanti devono dotarsi di un collegio consultivo tecnico composto da tre o cinque componenti in base alla complessità dell'opera, dotati delle competenze necessarie alla risoluzione delle controversie. Pesanti sanzioni sono previste per l'inosservanza delle determinazioni del collegio. le decisioni hanno validità di lodo contrattuale. La nomina del collegio è possibile anche per gli altri appalti. I compensi dei componenti del collegio sono imputati all'interno del quadro economico dell'opera.

**Art. 7 – Fondo per la prosecuzione delle opere**

L’art. 7 stabilisce che è prevista l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con l’obiettivo di evitare che la mancanza temporanea di risorse (in attesa dell’erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell’Economia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni. Le risorse del fondo vengono assegnate sulla base di decreti MIT con cadenza trimestrale. Per il 2020 al fondo viene attribuita una dotazione di 30 milioni. Per gli anni successivi la dotazione massima è di 100 milioni.

**Art. 8, comma 1 – Gare in corso**

L’art. 8, comma 1 stabilisce che sono previste una serie di semplificazioni anche per le gare in corso. Tra cui:

• è sempre autorizzata la consegna di lavori in via d'urgenza;

• riduzione dei termini delle procedure ordinarie;

• obbligo di sopralluogo esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

• assegnazione di contratti non previsti negli strumenti di programmazione.

Le gare scadute entro il 22 febbraio 2020 devono essere aggiudicate entro il 31 gennaio 2020.

**Art. 8, comma 4 – Lavori in corso**

L’art. 8, comma 4 stabilisce che il direttore lavori deve emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni e il certificato di pagamento entro i successivi cinque giorni. I pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni dall'emissione del certificato. Devono essere riconosciuti alle imprese gli extra-costi di sicurezza legati all'emergenza sanitaria. La mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti−Covid non costituisce circostanza imputabile all'esecutore.

**Art. 8, comma 5 – Centrali di committenza**

L’art. 8, comma 5 introduce alcune novità per l'iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza. Tra i requisiti viene prevista la disponibilità di una piattaforma telematica per la gestione delle gare e viene eliminata la necessità di un sistema di qualità certificato.

**Art. 8, comma 5 – Cause di esclusione dalle gare**

L’art. 8, comma 5 stabilisce che viene definitivamente eliminata la possibilità che un concorrente venga escluso a causa dell'irregolarità commessa da un subappaltatore. Tale misura era stata sospesa fino a fine anno dal DL Sblocca Cantieri. È stata introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un'irregolarità grave (per importo o DURC).

**Art. 8, comma 5 – Polizze assicurative**

L’art. 8, comma 5 stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori che posseggono una copertura non sufficiente di adeguare l'importo della polizza al valore dell'appalto.

**Art. 8, comma 7 – Sospensione del codice degli appalti**

L’art. 8, comma 7 stabilisce la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2021) del termine previsto dal decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019) che sospende l'obbligo di servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'ANAC. Di conseguenza, viene spostata di un anno, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione.

**Art. 8, comma 7 – Esame delle offerte**

L’art. 8, comma 7 stabilisce la proroga fino a fine 2021, nei settori ordinari, della possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti prevista per i settori speciali.

**Art. 8, comma 10 – DURC**

L’art. 8, comma 7 stabilisce il divieto della ultra-validità del Durc in scadenza tra gennaio e il 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid (art. 103 del D.L. 27/2020).

**Art. 10 – Ristrutturazioni edilizie**

L’art. 10 stabilisce la decadenza del vincolo del rispetto di sagoma e sedime (e cubatura) nelle demolizioni e ricostruzioni. Tra le ristrutturazioni si includono anche le ricostruzioni di edifici crollati o demoliti.

**Art. 10, comma 1, lett. b) – Manutenzione straordinaria**

L’art. 10, comma 1, lett. b), stabilisce una maggiore flessibilità sul cambio di destinazione d'uso degli edifici. Vengono consentite le modifiche dei prospetti degli edifici.

**Art. 10, comma 1, lett. c) – Opere temporanee**

L’art. 10, comma 1, lett. c) stabilisce che rientrano nell'edilizia libera gli interventi temporanei e "stagionali" da rimuovere dopo non oltre 180 giorni.

**Art. 10, comma 1, lett. d) – Edificio senza titolo edilizio**

L’art. 10, comma 1, lett. d) facilita la dimostrazione della legittimità degli immobili sprovvisti di titolo edilizio (storico o recente). Varranno anche i documenti di archivio e le foto. “Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.

**Art. 10, comma 1, lett. h) – Oneri di costruzione**

L’art. 10, comma 1, lett. h) stabilisce che nelle rigenerazioni urbane, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, i comuni potranno azzerare il contributo di costruzione fissato al 20%.

**Art. 10, comma 1, lett. i) – Silenzio assenso**

L’art. 10, comma 1, lett. i) stabilisce che "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti".

**Art. 10, comma 1, lett. n) – Interventi edilizi con Scia**

L’art. 10, comma 1, lett. n) stabilisce che il MIT definirà una lista di interventi edilizi da denunciare con Scia di “immobili legittimamente realizzati privi di agibilità”.

**Artt. 12 e 13 – Conferenza dei servizi**

Gli artt. 12 13 stabiliscono alcune semplificazioni dedicate alle attività demandate alla Conferenza dei servizi, inclusa l'introduzione una procedura di Conferenza di servizi straordinaria (fino al 31 dicembre 2021), per le opere da realizzare per il superamento della fase dell’emergenza sanitaria del Covid−19.

**Artt. 21 e 23 – Responsabilità erariale e abuso d’ufficio**

Gli artt. 21 e 23 stabiliscono che per evitare il fenomeno del cosiddetto "sciopero della firma" la colpa grave di un funzionario pubblico, stabilisce che sarà perseguita solo nei casi di omissione di un’azione mentre non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo. Novità anche per il reato di abuso d'ufficio, vengono circoscritti i casi perseguibili perché si esce da una indicazione generica di mancato rispetto della legge per una indicazione più puntuale di comportamenti che vengono perseguiti fuori della sfera di discrezionalità del funzionario pubblico.

**Art. 22 – Corte dei conti**

L’art. 22 introduce il controllo concomitante della Corte di Conti sui piani di rilancio dell'economia. I ritardi e le irregolarità gestionali possono essere valutate ai fini della responsabilità dirigenziale.

**Art. 42 – CIPE**

L’art. 42 introduce una serie di misure di semplificazione mirate ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti di investimento da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

**Art. 49 – Sicurezza strade e autostrade**

L’art. 49 stabilisce che entro 30 giorni dal presente decreto, il MIT deve emanare linee guida per la programmazione e l'esecuzione dei controlli sulle gallerie di strade autostrade.

**Artt. 50 e 51 – Valutazione di impatto ambientale**

Gli artt. 50 e 51 per ridurre i tempi della Via prevedono:

• l’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);

• esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento;

• parallelizzazione dell’intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi consequenziali;

• creazione di una procedura speciale accelerata (fast−track) dedicata all’espletamento delle procedure Via delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec).

**Art. 54 – Difesa del suolo**

L’art. 54 semplifica una serie di procedure previste per l'esecuzione di piani e delle opere di contrasto al dissesto idrogeologico.